

(N. 984-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1950 (V. Stampato N. 369)*

**d'iniziativa dei Deputati GIORDANI e MIGLIORI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 11 APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1950

**Modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,  
relativo all'ordinamento dello stato civile**

ONOREVOLI SENATORI. — Il 25 febbraio 1949 gli onorevoli deputati Giordani e Migliori, presentavano alla Camera un disegno di legge diretto ad ottenere la modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile. In sostanza, (mentre restano immutati i primi due commi dell'articolo 186, con i quali si dispone che si deve omettere, negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita o di matrimonio, ogni indicazione da cui risulti che la paternità o la maternità non è conosciuta, e che quando si tratta di figli naturali riconosciuti o legittimati si deve indicare il nome

del genitore o dei genitori che hanno fatto la legittimazione o il riconoscimento) col disegno di legge si mira ad evitare che negli estratti degli stati civili e nei relativi certificati, riguardanti i figli naturali non riconosciuti nè legittimati, successivamente adottati o i figli naturali non riconosciuti nè adottati e successivamente affiliati, si ometta la menzione prescritta dall'articolo 186 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, la quale, com'è noto, prescrive che negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, si deve aggiungere la qualità di figlio adottivo o affiliato, con la

menzione del cognome dell'adottante o dell'affiliante.

La proposta di legge trova la sua giustificazione d'ordine etico nel fatto che non è giusto che in certificati relativi ad atti di nascita e di matrimonio, e nei relativi estratti, si faccia menzione di una colpa non propria dell'interessato, mentre dal punto di vista sociale e di ordine pubblico si faceva presente che nessun danno di nessuna natura si arrecava al diritto pubblico e alla società se all'atto del rilascio di tali certificati non si fosse fatta menzione dell'avvenuta adozione o affiliazione.

Su relazione dell'onorevole Trulli, la Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1950 approvava il disegno di legge così com'era stato proposto con un emendamento del Governo, inteso ad ammettere che sugli estratti e certificati di nascita e di matrimonio si potesse far constare, su richiesta dell'interessato, la qualità di figlio adottivo e di affiliato.

È da notare che, qualche mese dopo la presentazione del disegno di legge Giordani-Migliori, l'onorevole Bianca Bianchi, presentava altro disegno di legge contenente disposizioni relative alla obbligatorietà del riconoscimento materno, alla ricerca della paternità e alla unificazione dei servizi assistenziali dei figli illegittimi. Con questo disegno di legge (articolo 6) tra l'altro si postula la modifica dei commi 3° e 4° dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, esattamente con le stesse parole e disposizioni contenute nel disegno di legge di iniziativa dei deputati Giordani e Migliori. A parere del sottoscritto, sarebbe stata cosa opportuna che i due disegni di legge fossero stati unificati perchè essendo quello dell'onorevole Bianchi Bianca più complesso e più esteso, potevano le proposte Giordani e Migliori trovare accoglimento e sede

più propria nel disegno di legge n. 475 del deputato Bianchi Bianca.

Mà poichè la Camera dei deputati ha tenuto divisi i due disegni di legge e quello dell'onorevole Bianchi Bianca pare che non abbia avuto il consenso della maggioranza della Camera, per quanto siano pregevolissimi i motivi espressi nella relazione, ritiene il relatore che il Senato possa senz'altro approvare il disegno di legge Giordani-Migliori, così come lo ha approvato la Camera dei deputati, essendo giuridicamente inconcludente e socialmente opportuno, che sui certificati di cui trattasi non si faccia menzione della adozione o della affiliazione di cui gli interessati fossero stati beneficiati.

In realtà, si sa che si adotta o si affilia una creatura non propria, che può essere figlia delle altrui colpe, che può essere un'orfana, che può essere priva di uno o di tutti e due i genitori per cause diverse; che si adotta altresì per ragioni affettive e di parentela ed è giusto pertanto che l'ombra di un peccato, di un errore, di una sventura non si proietti continuamente sull'avvenire di un essere che per avere trovato chi abbia avuto il coraggio, la fede, la possibilità di adottarlo o di affiliarlo, può illudersi e credere realmente che la sua nascita sia regolare e che egli faccia naturalmente parte della famiglia in cui vive. Questa illusione che aiuta gli infelici a credere nella bontà e nella bellezza della vita è giusto che non venga dissipata da una formalità burocratica che per i soli effetti dell'articolo 186 dell'ordinamento dello stato civile, non ha senso. Confida pertanto il relatore che il Senato apprezzando il fine altamente e nobilmente umano del disegno di legge, lo voglia approvare.

SPALLINO, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è modificato come segue:

Art. 186. « Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta.

« Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato.

« Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla ado-

zione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

« Il figlio naturale non riconosciuto, nè legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 407 del libro primo del codice civile, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di affiliato. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia ».

## ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

*Regio decreto 9 luglio 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 204 del 1° settembre 1939.*

## Art. 186.

Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali l'ufficiale dello Stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta.

Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato.

Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente all'ado-

zione devono essere indicati col solo cognome dell'adottante, con l'aggiunta della qualità di figlio adottivo e con la menzione di colui che l'ha adottato. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimo, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome, con l'aggiunta della qualità di affiliato e con la menzione di colui che l'ha affiliato, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 407 del libro primo del codice civile. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia.